

**Legge federale
sull'Assemblea federale
(Legge sul Parlamento, LParl)
(Effetto vincolante della mozione)**

Modifica del 5 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 12 gennaio 2007¹;

visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 2007²,

decreta:

I

La legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 122 Trattazione delle mozioni accolte

¹ Se una mozione non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questo rapporto è trasmesso alle commissioni competenti.

² Una commissione o il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo le mozioni che risultano adempiute. La proposta è indirizzata alle due Camere, tranne che la mozione si riferisca a questioni organizzative e procedurali di una singola Camera.

³ Lo stralcio dal ruolo può essere proposto anche qualora non sia più giustificato mantenere un mandato inadempito. I motivi della proposta sono esposti in:

- a. un apposito rapporto; o
- b. un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale materialmente connesso con la mozione.

⁴ Se le decisioni delle due Camere in merito alla proposta di stralcio divergono, si applica l'articolo 95.

1 FF 2007 1359

2 FF 2007 1969

3 RS 171.10

⁵ Se le due Camere respingono la proposta di stralcio, il Consiglio federale deve adempiere il mandato conferitogli dalla mozione entro un anno o entro il termine impartitogli dalle Camere all'atto della reiezione della proposta di stralcio.

⁶ Qualora il Consiglio federale non rispetti il termine fissato, nel corso della successiva sessione ordinaria le due Camere decidono, su proposta delle commissioni competenti, se prorogare nuovamente il termine o togliere dal ruolo la mozione.

II

Disposizione transitoria

Il nuovo articolo 122 si applica alle mozioni che, all'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2007, non sono state ancora accolte dalle due Camere.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri
Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2007⁴

Termine di referendum: 24 gennaio 2008

⁴ FF 2007 6299